



AVV. GIAMPIERO PETTERUTI
NOTAIO

Repertorio n. 111.968

RACCOLTA N. 28.831

--DEPOSITO DELLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "GALILEO"--

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto ottobre (8.10.2020) in Castelnuovo di Garfagnana, nel mio studio in Piazza Umberto I n.1

innanzi a me dott. avv. **GIAMPIERO PETTERUTI**, Notaio in Castelnuovo di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca,

E' PRESENTE

- **FAINI ANDREA**, nato a Montecatini Terme il giorno 17 febbraio 1948, residente a Montecatini Terme, Via Vecchia di Maona n. 20/B, che dichiara di avere codice fiscale FNA NDR 48B17 A5610.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparante il quale, premesso di essere il Presidente in carica dell'

"ASSOCIAZIONE GALILEO: COSTRUIRE LE INTELLIGENZE, FAVORIRE IL BEN-ESSERE APS"

con sede legale in Piazza al Serchio, Via Comunale n.2, codice fiscale 02367780463,

mi chiede di ricevere in deposito, non nel suo esclusivo interesse, lo Statuto della detta associazione nella versione approvata dall'assemblea con deliberazione del 30 settembre 2020 con cui è stato deciso l'adeguamento alle previsioni del D.Lgs. n.117 del 2017,

dichiarando il comparante che il detto Statuto è quello vigente, non modificato con successive deliberazioni.

Io Notaio procedo preliminarmente alla descrizione del documento, constatando che lo stesso si compone di tre fogli occupati per dieci facciate.

Quindi allego detto documento al presente atto sotto la lettera "A", affinché resti permanentemente depositato nei miei atti notarili.

Il comparante rinuncia alla restituzione del detto documento, autorizza il rilascio di copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta, mi dispensa dalla lettura dell'allegato e consente il trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'incarico professionale.

Si invoca l'esenzione dall'imposta di bollo, ex art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 e, trattandosi di atto funzionale all'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, si invoca anche l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 82 di detto Codice.

Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e ne ho dato lettura al comparante che, interpellato, l'approva.

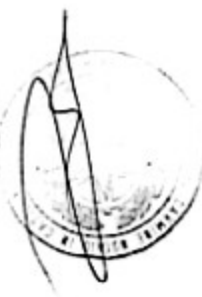
Quest'atto, scritto su una facciata di un foglio, è sottoscritto alle ore dodici e cinquanta minuti.

Firmato:

Andrea Faini

Giampiero Petteruti Notaio

Registrato a Castelnuovo di Garfagnana il 08/10/2020 N. 513 C. II



STATUTO
ASSOCIAZIONE GALILEO: COSTRUIRE LE INTELLIGENZE, FAVORIRE
IL BEN-ESSERE - APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Galileo: costruire le intelligenze, favorire il ben-essere APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Piazza al Serchio (LU) e con durata illimitata.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione, partendo dalle esperienze derivate dal metodo Galileo for Education, promuove il benessere a scuola, persegue il processo di insegnamento-apprendimento personalizzato per assicurare il successo formativo e l'inclusione di tutti gli alunni compresi i portatori di bisogni educativi speciali, attraverso la ricerca, la sperimentazione didattica, la formazione dei docenti e la documentazione e diffusione delle buone pratiche, e il sostegno alla genitorialità.

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone in particolare di favorire e attuare:

- La costituzione di reti tra istituzioni scolastiche;
- La formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del 19 luglio 2016, protocollo n. 0019702 e s.m.i. (prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i soggetti che offrono formazione per il personale della scuola) e di eventuali altri

provvedimenti amministrativi che verranno emanati nel settore in almeno uno degli ambiti relativi alle iniziative formative previsti dalla stessa Direttiva n. 170/2016, di cui cinque trasversali (didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali e gli apprendimenti) e tredici ambiti specifici (educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale ed ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti);

- L'orientamento professionale, anche attraverso le opportune e necessarie forme di accreditamento previste e mediante l'organizzazione di master e corsi di formazione per docenti;
- La ricerca in ambito socio-educativo e in particolare la ricerca azione in ambito scolastico;
- Lo scambio di buone pratiche in ambito educativo;
- Attività e progetti di volontariato in ambito educativo e del servizio civile volontario, mediante le opportune e necessarie forme di accreditamento previste;
- Attività e progetti volti a promuovere l'educazione alla genitorialità;
- Ogni altra attività, iniziativa o progetto, da realizzarsi anche in rete con altri soggetti pubblici e/o privati diretti a perseguire gli scopi sociali, entro i limiti normativi vigenti relativi alle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione si propone inoltre di garantire una continuità metodologica nel tempo e fra i vari aderenti, essere un'interfaccia fra la metodologia e il mondo esterno, raccogliere, conservare, valorizzare materiali e strumenti prodotti nella scuola, stampare e diffondere testi relativi allo scopo sociale, testate e pubblicazioni in genere a diffusione cartacea e/o digitale e costituire un punto di riferimento per il metodo Galileo for Education

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al limite previsto dall'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. rispetto al numero delle associazioni di promozione



sociale e che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si dividono in:

- Associati fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- Associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione;
- Associati onorari e benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Gli Associati onorari sono dispensati dal versamento delle quote associative.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, per fatti o atti gravi riconducibili al mancato rispetto delle norme statutarie, o per gravi comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quattro giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ovvero tre giorni in caso d'urgenza) all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea potrà essere indetta in



seconda convocazione trascorsi almeno due giorni (almeno uno in caso d'urgenza) dalla prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera in ordine al numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso degli associati avverso provvedimenti di esclusione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere tra i propri componenti il Segretario-Economo;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove componenti oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, rieleggibili senza limitazione di mandato.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due Consiglieri ne facciano richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica ad indirizzo registrato dal componente nell'albo degli Associati, da recapitarsi almeno quattro giorni prima dello svolgimento della riunione salvo casi d'urgenza per i quali è possibile derogare a tale termine, avuta conferma di ricezione da parte dei destinatari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i componenti del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto al voto deliberativo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di quattro riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, anch'egli eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o in caso di specifiche deleghe da questi attribuite.

Il Segretario - Economo dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attendendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, cura la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico affidato dal Presidente ovvero riconosciuto dallo Statuto. Egli è responsabile della consistenza di cassa e di banca e deve rendicontare ad ogni riunione del Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di altro Organo associativo o di singoli associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra Organi dell'Associazione o fra l'Associazione e gli Associati, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea. Il Collegio si

pronuncia insindacabilmente anche in merito all'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti, fatte salve le specifiche competenze attribuite all'Organo di controllo. La carica di membro del Collegio dei Proibiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti fissati dall'articolo 14 c.1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate al predetto articolo, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.



Al superamento dei limiti fissati dall'articolo 14 c.2 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo e affidato per la conservazione al Segretario-Economo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, affidato per la conservazione al Segretario-Economo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo e affidato per la conservazione al Segretario-Economo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo e affidato per la conservazione al Segretario-Economo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo e affidato per la conservazione al Segretario-Economo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo e affidato per la conservazione al Segretario-Economo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- avanzando una richiesta scritta da trasmettersi con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC indirizzata all'organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare e per conoscenza al Presidente e all'organo di controllo, indicando le generalità del richiedente, gli atti e la collocazione temporale degli stessi di cui si richiede l'esame nonché il motivo per il quale viene avanzata la richiesta;
- la consultazione potrà avvenire unicamente presso la sede dell'associazione nei tempi indicati dall'organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare. Tale organo dovrà assicurare la disponibilità della consultazione, verificata la conformità della richiesta ai requisiti del presente articolo, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta
- la consultazione potrà avvenire unicamente alla presenza di almeno un componente dell'organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare e del Segretario-Economo;
- la consultazione non prevede la possibilità di disporre dei libri al di fuori della sede dell'associazione né di effettuare copie o riprese di immagini o video delle stesse;
- la consultazione di uno stesso atto non può avvenire per più di una volta nell'arco di uno stesso anno solare da parte del medesimo richiedente.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di Interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso Fiscale

consta di undici Pagine

Castelnuovo Garf.na - 5 NOVEMBRE 2020

